



CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IL GIARDINO DEI SOGNI” RIVOLTO ALL’ASSEGNAZIONE DI SPAZI PUBBLICI A GIOVANI UNDER 35 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI - CUP D11B25000120001

TRA

Il **Comune di Cremona** con sede in Piazza del Comune n. 8 – cod. fisc. / P.IVA 00297960197, nella persona del direttore del Settore Politiche Sociali dr.ssa Eugenia Grossi, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'ente che rappresenta (determinazione dirigenziale n. del.....),

E

COMPAGNIA DEI PICCOLI con sede legale in Cremona, Via Palio dell'Oca n.7, C.F. 93058990198 - P. IVA 01676940198, nella persona della rappresentante legale, domiciliata per la carica in presso la sede dell'Associazione stessa.

Premesso che

- il Comune di Cremona promuove e supporta la realizzazione di attività finalizzate alla valorizzazione del protagonismo giovanile in tutti i possibili ambiti e con tutte le possibili modalità espressive;
- Il Comune di Cremona proprio con il suddetto intento sta sviluppando il progetto Giovani in Centro come Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile finalizzata al recupero dell'area del vecchio ospedale e destinata al target giovani under 35;
- l'ANCI ha pubblicato in data 10 dicembre 2024 apposito Avviso pubblico, prot. n. 11/AV/2024 “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali rivolte all'assegnazione di spazi/immobili pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi”, con l'intento di intercettare gli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica fissati dagli SDGs- Sustainable Development Goals (i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015) coniugando la creazione di nuove opportunità di reddito ed occupazione per la popolazione giovanile con le attuali esigenze di gestione di immobili pubblici inutilizzati o sottoutilizzati ed eventualmente riqualificati con risorse pubbliche, rendendo i giovani protagonisti della riattivazione di patrimonio pubblico inutilizzato, attraverso iniziative sostenibili dal punto di vista economico-finanziario e con una forte connotazione di innovazione sociale;
- il Comune di Cremona, con deliberazione della giunta comunale n. 15 del 29.01.2025, ha partecipato al predetto avviso, individuando lo spazio del Parco Giardino del Vecchio Passeggio di proprietà comunale, quale spazio idoneo ad accogliere le attività previste nella proposta progettuale di cui trattasi;
- il Comune di Cremona è risultato soggetto ammesso al finanziamento, per un importo di € 350.000 oltre ad un cofinanziamento pari a € 152.000 di intera competenza dell'Ente Comunale per un valore complessivo di progetto pari a € 502.000;

Atteso che

- Il Comune di Cremona, con Avviso pubblicato sul proprio sito prot. n. 2025/2440 , nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data 03/09/2025 Determinazione Dirigenziale n. 1596/2025, in esecuzione della deliberazione n. 15 del 29/01/2025, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto gestore per la realizzazione di un progetto rivolto all'assegnazione di immobili pubblici a giovani under 35 finalizzati a progetti innovativi;



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Politiche Sociali

- Il Comune di Cremona, attraverso il predetto progetto, ha interesse a sviluppare le potenzialità del Parco del Vecchio Passeggio attraverso lo sviluppo di attività di tipo socio-culturale che possano concorrere alla rivitalizzazione del Parco oltre che contenere il rischio di degrado dell'intera area circostante.

Richiamati

- la Determinazione Dirigenziale n. 1596/2025 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte di Enti giuridicamente costituiti di natura privata senza finalità di lucro (associazioni, enti del terzo settore o altri soggetti di natura privata non profit) per l'individuazione di soggetto gestore per la realizzazione del PROGETTO "IL GIARDINO DEI SOGNI" presentato sul Bando ANCI .
- il verbale della Commissione per la valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione – entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la Determinazione Dirigenziale n. del .../.../2025 di conclusione del predetto procedimento ad esito del quale la proposta progettuale formulata dalla Compagnia dei Piccoli è stata ritenuta, secondo il giudizio della Commissione, rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati - ex art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - ed è stata quindi assunta come progetto idoneo e parte integrante della presente Convenzione.

Rilevato che

la verifica del possesso dei requisiti dell'Ente, dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e, pertanto, può procedersi con la sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti

**Tutto ciò premesso
Si conviene quanto segue**

Articolo 1- Premesse

Le premesse sono parte integrante dell'articolato della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del Progetto "Il Giardino dei Sogni" attraverso le azioni previste dalla Proposta progettuale (Allegato 1) ammessa a contributo (Determinazione Dirigenziale n. del .../.../2025).

Articolo 3 - Impegni delle Parti

Compagnia Dei Piccoli si impegna ad assicurare quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui al presente articolato. In particolare, è tenuto a:

- a. dare piena attuazione alla Proposta Progettuale ammessa a contributo garantendo l'avvio tempestivo delle attività coerentemente a quanto indicato nella scheda di progetto
- b. nominare un Responsabile di Progetto e comunicare il nominativo e i relativi riferimenti al Comune di Cremona entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- c. garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata del progetto;



- d. adottare un'apposita codificazione contabile adeguata ed informatizzata o conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative alla Proposta Progettuale al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse pubbliche;
- e. fornire i documenti e le informazioni necessari secondo le scadenze stabilite dall'Ente Comunale e le tempistiche previste da ANCI relativamente alla procedura citata in premessa;
- f. conservare tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione della Proposta Progettuale al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni, condividendoli, a richiesta, con l'Amministrazione per gli scopi di rendicontazione;
- g. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dal Bando Anci
- h. garantire il rispetto degli obblighi in materia di trattamento dati personali, informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR);
- i. osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti e, per le norme vigenti, a favore del personale a qualunque titolo operante nella realizzazione delle azioni (es. volontari), nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In particolare, l'Ente si impegna ad osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo vigenti, nonché ad esercitare un'adeguata sorveglianza sull'operato del proprio personale nelle aree dove si svolgono i lavori, adottando tutte le misure necessarie per evitare rischi da interferenze sul luogo di lavoro e obbligandosi a far utilizzare al personale i mezzi antinfortunistici dati in dotazione ai medesimi ed a far loro osservare le norme in materia di sicurezza;
- j. garantire l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, contabili e di gestione rifiuti, previsti dalla normativa fiscale e/o ambientale;
- k. garantire il rispetto di ogni condizionalità e onere indicati nell'Avviso prot. n. 2025/ 2440 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1596/2025.

Il Comune di Cremona si impegna a:

- a. collaborare attivamente alla realizzazione delle attività previste e garantire adeguato supporto rispetto agli aspetti logistico – organizzativi
- b. collaborare alla comunicazione e diffusione del Progetto Il Giardino dei Sogni e delle iniziative ad esso correlate attraverso i propri canali istituzionali;
- c. consentire l'utilizzo dello spazio del Parco del Vecchio Passeggio quale spazio idoneo ad accogliere le attività previste nella proposta progettuale di che trattasi;
- d. corrispondere all'Ente, secondo lo scadenziario previsto al successivo articolo , un budget complessivo, a titolo di trasferimento fondi, pari ad Euro 185.000,00 ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., quale erogazione a carico di ANCI.

Articolo 4 – Durata della convenzione

La presente Convenzione, a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha durata fino al 20.04.2026. Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.

Articolo 5 – Risorse messe a disposizione dalle Parti

Per la realizzazione delle attività, l'Ente mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi secondo quanto previsto nella Proposta Progettuale ammessa a contributo), risorse umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e risorse finanziarie (co-finanziamento) come individuate nel preventivo di budget conservato agli atti del Servizio.



Al fine di sostenere il progetto di che trattasi, il Comune di Cremona mette a disposizione le seguenti risorse:

- a. l'assegnazione in uso gratuito dello spazio presso il Parco del Vecchio Passeggio;
- b. un budget complessivo, a titolo di trasferimento fondi, pari ad Euro 185.000,00 ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., quale erogazione a carico di ANCI.

A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dalla Civica Amministrazione costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6 – Contributo per la realizzazione degli interventi

Come previsto dall'Avviso prot. n. 2025/2440 di cui alla Determinazione Dirigenziale 1596/2025 ed in coerenza con quanto indicato nella Proposta Progettuale ammessa al contributo, il Comune di Cremona riconosce, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e nell'ambito delle risorse indicate all'art. 5, il contributo per l'espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione e meglio dettagliate nell'allegata Proposta Progettuale (Allegato 1). Tale contributo verrà erogato sulla base di quanto riconosciuto ed erogato da ANCI.

Il trasferimento dei fondi per il rimborso spese sarà erogato in favore dell'Ente secondo le seguenti fasi:

- una prima quota, pari al 30% (trentapercento) alla data di avvio delle attività progettuali, una volta incassato da parte della Città l'anticipo del contributo ANCI;
- una seconda quota, pari ad un ulteriore 30% (trentapercento) ad avvenuta presentazione di una relazione sullo stato di esecuzione delle attività e della rendicontazione di spese sostenute e quietanzate per un ammontare almeno pari al 30% (trentapercento) del contributo accordato;
- una terza quota, pari ad un ulteriore 30% (trentapercento) ad avvenuta presentazione di una relazione sullo stato di esecuzione delle attività e della rendicontazione di spese sostenute e quietanzate per un ammontare almeno pari al 60% (sessantapercento) del contributo nazionale accordato;
- il saldo, pari al 10% (diecipercento) ad avvenuta presentazione di una relazione finale sulle attività svolte e del rendiconto analitico e riepilogativo di tutte le spese sostenute e quietanzate, da trasmettere alla Città di Cremona entro 15 giorni dalla data di conclusione delle attività.

I trasferimenti sopra indicati saranno subordinati alla verifica di conformità della regolarità della documentazione presentata e dell'ammissibilità della spesa, rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo cronoprogramma. In ogni caso le somme predette saranno erogate previo incasso da parte della Città delle corrispondenti somme da parte di ANCI.

Eventuali maggiori spese verranno considerate a titolo di cofinanziamento.

Le risorse economico-finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione procedente costituiscono esclusivo rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e inerenti le attività svolte. Tali rimborsi, di natura compensativa e non corrispettiva, sono ascrivibili esclusivamente alle fattispecie indicate nell'art. 12 della L. 241/1990 e, pertanto, non possono costituire oggetto alcuno di compenso, o maggiorazione a qualsiasi titolo di quanto effettivamente sborsato dagli Enti partner per le attività svolte.

L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di effettuare verifiche amministrative per accertare la regolarità delle richieste di cui ai suddetti punti, nonché degli atti relativi all'intervento sostenuto. Il soggetto gestore è, pertanto, tenuto a fornire tutta la documentazione specifica relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

Articolo 7 – Spese ammissibili e tracciabilità dei flussi finanziari



Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino alla scadenza prevista dal progetto e comunque entro e non oltre il 20 aprile 2026.

L'Ente si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, nella consapevolezza della risoluzione, di diritto, della presente Convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero avvenire senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti/flussi finanziari. Al riguardo, l'Ente si impegna ad indicare il codice CUP nei documenti contabili, cartacei ed informatici, relativi ai flussi finanziari afferenti la presente Convenzione.

Articolo 8 – Divieto di cessione

E' vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Cremona. In relazione alla realizzazione delle attività è fatto divieto di subappaltare le attività totalmente o anche solo parzialmente, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali criticità che possano compromettere la corretta esecuzione delle attività previste dal progetto e il rispetto del cronoprogramma presentato.

Articolo 9 – Monitoraggio delle attività oggetto della Convenzione

Il Comune di Cremona assicura il monitoraggio sulle attività svolte dai Soggetti Realizzatori attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.

A conclusione delle attività, l'Ente è tenuto a presentare alla Città entro e non oltre il termine del progetto fissato al 20 aprile 2026:

- la rendicontazione finale ai fini dell'erogazione del saldo e comprensiva dei giustificativi di spesa e delle relative quietanze di pagamento;
- la relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Ai fini di un corretto monitoraggio in itinere, l'Ente si impegna a fornire alla Città di Cremona aggiornamenti periodici (con frequenza da definire in fase di avvio del progetto e in base alle attività proposte) sullo stato di avanzamento del progetto, in termini di attività e risultati.

L'Ente si impegna a fornire alla Città di Cremona dati e informazioni utili per la promozione delle attività e la valutazione degli impatti generati.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impongono a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Convenzione viene effettuato dalle Parti firmatarie nel rispetto delle suddette norme vigenti.

L'Ente è, pertanto, designato dalla Città di Cremona quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR e si obbligano a dare esecuzione alla Convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.

Le parti riconoscono e convergono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto Accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Politiche Sociali

L'Ente si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui vengano a conoscenza nel corso dell'implementazione della presente Convenzione ed a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Città di Cremona e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.

Articolo 11 – Riduzione e revoca del contributo

Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi partenariali, la Città procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento pubblico. Il procedimento di applicazione della revoca del finanziamento, totale o parziale, è comunicato all'Ente a cui sono concessi 10 (dieci) giorni per presentare le proprie osservazioni circa gli inadempimenti contestati. Se le motivazioni non sono considerate congrue a giustificare la condotta, l'Amministrazione procede con l'applicazione della revoca.

Articolo 12 - Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Articolo 13 – Controversie

Le parti si impegnano a mediare e risolvere tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente convenzione. Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente esclusivamente il Foro di Cremona.

Il presente atto è esente da registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Cremona, _____

Per il Comune di Cremona

Per l'Associazione Compagnia dei Piccoli
